

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1- oggetto appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione dell'area di sosta a pagamento giacente all'esterno dell'Ospedale Cotugno, da parte della cooperativa sociale indicata.

Il numero totale dei posti ammonta a 40 (quaranta).

La cooperativa aggiudicataria dovrà essere dotata, all'inizio del servizio di gestione, di apposito personale con mansioni di custode dei veicoli in sosta dell'area.

Sono comprese nel presente capitolato tutte le prestazioni, forniture, strutture e strumentazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, secondo le caratteristiche tecniche previste nella relazione tecnica descritta per la realizzazione delle aree di sosta redatto dal soggetto aggiudicatario in fase di gara.

Art. 2- individuazione delle aree ed orari della sosta a pagamento. Periodo di attivazione.

Il servizio dovrà essere reso per un minimo di 8 (ore) giornaliere per tutti i giorni dell'anno. L'area soggetta della stessa è descritta nella planimetria allegata al bando.

Art. 3- tariffe.

Le tariffe sono individuate dal concessionario nella sua offerta tecnica.

Art. 4 - durata del servizio.

La durata della gestione è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di avvio del servizio.

La data per l'avvio del servizio è stabilita in 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto; entro tale data, l'affidatario dovrà provvedere allo svolgimento delle operazioni necessarie per lo svolgimento pieno del servizio.

Alla scadenza il concessionario si impegna sin da ora, se richiesto dall'Ente, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un nuovo concessionario, a proseguire il servizio, nell'osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente bando e nel contratto, per un periodo di sei mesi.

Art. 5 - versamento delle spettanze dovute all'Azienda ospedaliera.

La percentuale stabilita in sede di aggiudicazione spettante all'Azienda Ospedaliera dei Colli dovrà essere versata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a partire dalla data di attivazione con modalità di versamento indicate dall'Azienda ospedaliera.

Qualora tale versamento si protragga oltre i 30 giorni oltre i termini previsti, il rapporto di contratto di servizio si riterrà automaticamente risolto.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, il concessionario, si impegna a comunicare alla direzione dell'Ospedale dei Colli apposita documentazione dimostrante il fatturato maturato nella gestione dell'area di sosta nell'anno.

Art. 6 - oneri a carico dell'aggiudicatario.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione di tutta l'area così come rappresentata nel documento allegato al presente atto, con le seguenti obbligazioni:

- Pulizia giornaliera dell'area con mantenimento di corrette condizioni igieniche con svuotamento e ricollocazione dei contenitori RSU;
- Dovranno essere fatti periodici tagli dell'erba, cure ed interventi se esistenti su siepi e piante, presenti all'interno dell'area di sosta così se rappresentate dal prospetto allegato al bando;
- Servizio di riscossione del corrispettivo del parcheggio da effettuare anche mediante apposizione di idonea struttura ubicata all'ingresso/uscita dell'area parcheggio. E' a carico del concessionario ogni onere relativo alla posa in opera di eventuali dispositivi necessari allo svolgimento del servizio, nonché alla realizzazione dell'idonea segnaletica orizzontale e verticale;
- Apertura dell'area assicurando la presenza di operatori per un minimo di 8 (otto) ore giornaliere per tutti i giorni;
- Per ogni veicolo in sosta deve essere consegnata regolare ricevuta fiscale secondo le normative vigenti, che dovrà essere obbligatoriamente esposta sul veicolo in modo ben visibile, al fine di permettere l'effettuazione di verifiche e controlli;
- Attivazione dell'allacciamento elettrico ed ogni altro allacciamento richiesto per la gestione dell'area, con ogni onere a carico del concessionario compresi gli oneri relativi al consumo;
- Adeguata polizza assicurativa che copra i danni della gestione dell'area e che tenga indenne l'ospedale dei Colli da ogni responsabilità civile e penale;
- Assolvimento degli oneri fiscali;
- Applicazione del corretto inquadramento/trattamento economico, copertura assicurativa e previdenziale nei confronti del personale assunto e dei soci lavoratori;
- Entro il 30 gennaio di ogni anno, il concessionario si impegna a comunicare alla direzione dell'Ospedale dei Colli se richiesta apposita documentazione dimostrante il fatturato maturato nella gestione dell'area di sosta dell'anno precedente. Il concessionario è

tenuto a presentare quanto richiesto dalla Azienda ospedaliera al fine di verificare il fatturato annuo derivante dalla gestione della succitata area;

- Il concessionario prima di iniziare l'attività dovrà provvedere con oneri e spese a suo carico, ai seguenti adempimenti:
 - 1) Intestazioni delle eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
 - 2) Richiesta e stipula dei contratti relativi alle utenze di luce, acqua, etc;
 - 3) Stipula di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civili verso terzi per danni a persone e/a cose.

Art. 7 - vigilanza e controllo sul servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo di propri dipendenti. Carenze e/o negligenze dell'affidataria e/o dei soci della stessa nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo, entro tre giorni all'aggiudicatario, che dovrà immediatamente ripristinare la regolarità del servizio e comunicare con lo stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

Art 8 - tutela sanitaria, protezione ai fini della sicurezza e della salute sul luogo del lavoro del personale.

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori soci occupati per l'esecuzione del presente servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Inoltre, è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere a tutti gli obblighi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro. L'azienda si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione dell'aggiudicatario alle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Il servizio deve svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso condizione permanente di sicurezza ed igiene.

L'aggiudicatario è responsabile in solido nell'osservanza delle suddette norme da parte dei propri dipendenti.

Le gravi e ripetute violazioni di suddette norme, previa formale costituzione in mora da parte del responsabile unico del procedimento, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - divieto di subappalto

L'aggiudicatario non potrà cedere o subappaltare i servizi assunti, sotto la pena immediata risoluzione del contratto.

Art. 10 - stipulazione del contratto.

Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono per esso vincolati a tutti gli effetti contrattuali. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il concessionario deve presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto di concessione.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine sopra indicato, il concessionario è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, l'Azienda ospedaliera procede ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria in gara.

Art. 11 - interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto.

In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato previsto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal responsabile unico del procedimento.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezioni a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.

Art. 12 - documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrale e sostanziale del contratto di appalto;

- 1) Il presente Capitolato d'appalto;
- 2) Tutti i documenti posti a base di gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavoro, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, anche materialmente non espressamente richiamate nei documenti reggenti l'appalto.

Art. 13 - disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;

accettazione dei servizi in oggetto della prestazione in concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 14 - spese contrattuali.

Si specifica che il rapporto contrattuale derivante dalla presente procedura verrà formalizzato in atto pubblico amministrativo. A tal fine, si fa presente che le spese contrattuali complessive (diritti di segreteria, di copia, imposta di registro, bolli) saranno a carico dell'aggiudicatario nella misura che verrà precisato all'atto della stipulazione.

Art. 15 - penali e cause di risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e gli eventuali maggiori danni cagionati all'Azienda, la stessa ha facoltà:

- 1) di applicare una penale giornaliera di euro 5.00 in caso di mancata trasmissione nei tempi previsti dei dati di cui all'art.5 del presente capitolato;
- 2) di applicare una penale giornaliera di euro 10.00 per i ritardi nell'esecuzione degli interventi di pulitura e manutenzione dell'area di sosta e delle aree a questa adiacenti.

La contestazione degli inadempimenti commessi e l'applicazione delle penali saranno contestate mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di ricezione della stessa sono assegnati giorni dieci per la presentazione in forma scritta delle eventuali deduzioni e giustificazioni.

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il contratto può essere risolto di diritto in danno per le seguenti cause:

- Dopo sette contestazioni complessive nell'arco degli anni di gestione per inadempienza alle condizioni previste nel presente capitolato, escluse quelle per cui vale l'immediata risoluzione;
- Dopo due contestazioni in un anno di gestione per inadempienza alle condizioni del presente capitolato, escluse quelle per cui vale l'immediata risoluzione.

Il mancato o ritardato pagamento delle penali costituisce causa di risoluzione immediata del contratto; in caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto nel presente articolo ogni opera realizzata dall'impresa, compresa ogni eventuale apparecchiatura da quest'ultima installata, diventerà proprietà dell'Azienda a titolo di risarcimento del danno.

Art. 21 -risoluzione del contratto per inadempimento

Il contratto si risolverà di diritto per inadempienza nei seguenti casi:

- 1) fallimento del concessionario

- 2) sospensione totale o parziale del servizio, anche temporanea, senza giustificato motivo
- 3) violazione del divieto anche parziale o temporaneo, delle aree di sosta a pagamento, per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato
- 4) violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica usata per il servizio
- 5) abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ospedaliera, il servizio stesso
- 6) cessione o sub-affidamento anche parziali degli obblighi e dei servizi previsti nel presente contratto di servizio
- 7) nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile
- 8) nel caso previsto per ritardi nei pagamenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6
- 9) mancato rispetto delle norme in vigore in favore dei soci lavoratori.

In questa ipotesi, la risoluzione del contratto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del concessionario delle deduzioni di discolpa.

Art. 22 - definizione delle controversie

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, il Foro competente è quello di Napoli. Le parti, in caso di controversia, si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione.

Art. 23 - rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel contratto, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate in materia.

Le norme contenute sono soggette a revisione automatica qualora queste diventassero incompatibili con disposti di nuove normative.